



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-4/15

**Staatssecretaris van Financiën
contro
Argos Supply Trading BV**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden)

«Rinvio pregiudiziale — Unione doganale — Tariffa doganale comune — Regimi economici doganali — Perfezionamento passivo — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articolo 148, lettera c) — Concessione di un'autorizzazione — Condizioni economiche — Mancanza di un pregiudizio grave agli interessi essenziali dei trasformatori comunitari — Nozione di “trasformatori comunitari”»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 luglio 2016

- 1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Presentazione, nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, di un contesto di fatto diverso da quello descritto nella decisione di rinvio — Obbligo della Corte di attenersi al contesto di fatto risultante dalla decisione di rinvio*
(Art. 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23)
- 2. Libera circolazione delle merci — Scambi con i paesi terzi — Regime di perfezionamento passivo — Ambito di applicazione — Operazioni di perfezionamento svolte in alto mare — Inclusione*
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 145)
- 3. Libera circolazione delle merci — Scambi con i paesi terzi — Regime di perfezionamento passivo — Presupposti per l'autorizzazione — Assenza di lesione degli interessi essenziali dei trasformatori comunitari — Nozione — Produttori comunitari di prodotti affini alle materie prime o ai prodotti semifiniti non comunitari destinati a essere incorporati alle merci comunitarie di temporanea esportazione durante il perfezionamento — Inclusione*
[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 148, c)]

1. V. il testo della decisione.

(v. punto 29)

2. Alla luce della formulazione dell'articolo 145 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, il regime di perfezionamento passivo può applicarsi laddove le operazioni di perfezionamento si svolgano al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Così, la circostanza per cui le operazioni si svolgono in alto mare non è tale da impedire l'applicazione delle disposizioni di detto regolamento relative a tale regime doganale economico.

(v. punto 31)

3. L'articolo 148, lettera c), del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di una domanda di autorizzazione a ricorrere al regime di perfezionamento passivo, al fine di valutare se le condizioni economiche cui è subordinato il ricorso a tale regime siano soddisfatte, è necessario tenere conto non solo degli interessi essenziali dei produttori comunitari di prodotti affini al prodotto finito risultante dalle operazioni di perfezionamento prospettate, ma anche di quelli dei produttori comunitari di prodotti affini alle materie prime o ai prodotti semifiniti non comunitari destinati a essere incorporati alle merci comunitarie di temporanea esportazione nel corso di tali operazioni.

Infatti, le condizioni economiche a cui è subordinato il ricorso al regime di perfezionamento passivo, indicate all'articolo 148, lettera c), del regolamento n. 2913/92, hanno la funzione di consentire alle autorità doganali di valutare se il ricorso al perfezionamento passivo sia sostanzialmente favorevole all'industria dell'Unione, garantendo che le agevolazioni che un operatore trarrebbe dal beneficio di detto regime non comportino, invece, svantaggi considerevoli per altri produttori dell'Unione. Dette condizioni economiche dovrebbero dunque essere interpretate in maniera tale da consentire alle autorità doganali di prendere pienamente in considerazione simili conflitti di interessi nell'industria dell'Unione.

Quanto a detti conflitti di interessi, in circostanze in cui l'operazione di perfezionamento considerata comporta l'integrazione alle merci comunitarie temporaneamente esportate di una quantità considerevole di una materia prima non comunitaria e i dazi doganali relativi a tale materia prima sono sensibilmente più alti rispetto a quelli che sarebbero applicabili al prodotto compensatore ottenuto in esito a tale operazione, è necessario rilevare che il ricorso al regime del perfezionamento passivo per tale operazione sarebbe tale da arrecare un grave pregiudizio agli interessi essenziali degli operatori che producono detta materia prima nell'Unione.

Infatti, effettuare la medesima operazione di perfezionamento al di fuori dell'Unione consentirebbe a un operatore di importare nell'Unione la parte corrispondente a questa stessa materia prima, sottraendosi al pagamento dei dazi doganali ad essa applicabili e diretti, per l'appunto, a proteggere detti produttori comunitari da una simile importazione. In tale situazione, il beneficio del regime di perfezionamento passivo attribuirebbe all'operatore che richiede detto regime un vantaggio aggiuntivo, consistente nell'esenzione parziale che costui otterrebbe sui dazi doganali applicabili al prodotto compensatore, il che renderebbe quindi ancora più vantaggioso tale tipo di operazioni tuttavia sfavorevoli agli interessi dei produttori dell'Unione.

(v. punti 41, 43, 44, 49 e dispositivo)